



CONVENZIONE TRA I COMUNI DI PONTECURONE E CASSANO SPINOLA PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE

L'anno duemilaventidue il giorno _____ del mese di _____ tra i Comuni di:

- **PONTECURONE** (AL) C.F. 00374620060 (classe 3^a),
rappresentato legalmente dal Sindaco Sig. Giovanni Valentino D'AMICO
- **CASSANO SPINOLA** (AL) C.F. 02558190068.(classe 4^a),
rappresentato legalmente dal Sindaco Sig. Alessandro BUSSETI

si conviene e si stipula quanto segue:

PREMESSO CHE

- l'art. 10 del D.P.R. n. 465/1997 "Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei Segretari Comunali e Provinciali, a norma dell'art. 17, comma 78, della L. 15 maggio 1997, n. 127", prevede che i Comuni, le cui sedi di segreteria sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione Regionale dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, possono, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associati di funzioni, stipulare fra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria;
- che l'art.10 co. 2 dello stesso D.P.R. n. 465/1997 precisa che le suddette convenzioni devono stabilire le modalità di espletamento del servizio di segreteria, individuare il Sindaco competente alla nomina e revoca del Segretario, determinare la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte di ciascuno dei Comuni firmatari della convenzione e i reciproci obblighi e garanzie;

- le Amministrazioni comunali di cui sopra con deliberazioni assunte dai rispettivi Consigli Comunali, esecutive ai sensi di legge, hanno deciso lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata ai sensi dell' art. 98 comma 3 del D. Lgs. vo n. 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R., n. 465 del 4.12.1997;

ART. 1 - OGGETTO E FINALITA'

I Comuni di PONTECURONE e CASSANO SPINOLA, stipulano la presente convenzione allo scopo di avvalersi dell'opera di un unico Segretario Comunale per svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria comunale, ottenendo un significativo risparmio della relativa spesa.

ART. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE

Il Comune di Pontecurone assume la veste di Comune capo convenzione.

La presente convenzione è pertanto classificata in classe III ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione dei Comuni ai fini dell'assegnazione del Segretario Comunale, in ragione della consistenza demografica del Comune capo convenzione e della dimensione complessiva dei Comuni aderenti.

Gli enti convenzionati concordemente, acquisito il consenso del funzionario interessato, stabiliscono che il Segretario in servizio nella Convenzione di Segreteria tra i Comuni di Pontecurone e Cassano Spinola venga a ricoprire automaticamente l'incarico di titolare della Segreteria convenzionata tra i suddetti Comuni, previo rilascio del nulla osta da parte della competente Prefettura – UTG Torino, ex Sezione Regionale dell'AGES. Con l'assunzione in servizio da parte del Segretario Comunale la convenzione produrrà i suoi effetti giuridici.

ART. 3 – DURATA DELLA CONVENZIONE – SCIOGLIMENTO ANTICIPATO

La sede convenzionata prende avvio dalla data di assunzione in servizio del segretario incaricato ed è da intendersi valida per un periodo di anni cinque (5).

La convenzione potrà essere risolta in un periodo antecedente alla scadenza naturale esclusivamente per uno dei seguenti motivi:

- a. Determinazione deliberativa motivata assunta dal Consiglio Comunale dell'Amministrazione la quale per prima sarà interessata ad una tornata elettorale Comunale: tale deliberazione dovrà essere assunta entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data delle elezioni amministrative; in tal caso lo scioglimento della convenzione avrà effetto dal primo giorno del 3° mese successivo alla notifica agli altri Comuni dell'assunzione della precitata deliberazione ed il **Segretario Comunale ricoprirà l'incarico di Segretario Comunale nel Comune capo-convenzione** (ai sensi dell'art. 3 della circolare prot. n. 14449 del 1 dicembre 2020).
- b. Concorde volontà dei Comuni convenzionati, mediante assunzione di atto deliberativo, adottato dai rispettivi Consigli Comunali. In tale ipotesi, **il Segretario Comunale ricoprirà l'incarico di Segretario**

Comunale nel Comune capo convenzione (ai sensi dell'art. 3 della circolare prot. n. 14449 del 1 dicembre 2020).

- c. Determinazione deliberativa motivata assunta dal Consiglio Comunale di una delle Amministrazioni contraenti. In tal caso lo scioglimento della convenzione avrà effetto dal primo giorno del 3° mese successivo alla notifica agli altri Comuni dell'assunzione della precitata deliberazione ed **il Segretario Comunale ricoprirà l'incarico di Segretario Comunale nel Comune capo-convenzione** (ai sensi dell'art. 3 della circolare prot. n. 14449 del 1 dicembre 2020).
- d. Sopravvenuta vacanza della sede convenzionata, per revoca o per trasferimento del Segretario Comunale titolare: in tal caso le amministrazioni comunali potranno consensualmente deliberare la risoluzione anticipata della convenzione; viceversa, qualora le amministrazioni comunali intendano proseguire nella gestione convenzionata del servizio, nelle more di copertura della sede, potrà essere consentita la copertura a titolo provvisorio della sede comunale convenzionata da parte di Segretari comunali "in disponibilità", su segnalazione della competente Agenzia o con Segretari Comunali titolari di altre sedi (con il sistema dello "scavalco")

Dell'avvenuto scioglimento della Convenzione di segreteria dovrà essere data comunicazione, a cura del Comune capo convenzione, alla Prefettura – UTG Torino ex competente Sezione Regionale dell'Agenzia Autonoma, per l'adozione dei successivi provvedimenti di competenza.

ART. 4 - NOMINA DEL SEGRETARIO COMUNALE

La nomina del Segretario Comunale è di competenza del Sindaco del Comune di Pontecurone, sede della convenzione, che provvede, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 267/2000, d'intesa con i Sindaci dei restanti Comuni.

Alla scadenza della convenzione e nei casi di scioglimento anticipato, il Segretario resta titolare del Comune capo convenzione (ai sensi dell'art. 3 della circolare prot. n. 14449 del 1 dicembre 2020).

ART. 5 – REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE

La revoca è di competenza del Sindaco del Comune di Pontecurone, sede della convenzione.

Qualora la violazione dei doveri d'ufficio avvenga in altro comune convenzionato, gli adempimenti previsti dall'art. 15, comma 5, del DPR 465/97, con esclusione del provvedimento di revoca, sono attuati, comunque, nel Comune in cui è stata commessa la violazione stessa. La deliberazione della Giunta comunale con la quale viene proposta la revoca del Segretario viene trasmessa, entro 30 (trenta) giorni, al sindaco del comune sede convenzione, affinché adotti provvedimento motivato di revoca o di diniego. Si osservano in materia, comunque, le disposizioni di cui agli atti deliberativi dell'Agenzia Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali.

ART. 6 - ORARIO DI LAVORO - MODALITA' DI ESPLETAMENTO

L'orario di servizio è ripartito in proporzione tra i Comuni convenzionati. I Sindaci dei Comuni convenzionati e il Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 19 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di

Lavoro di categoria, stabiliranno i tempi di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico in relazione agli obiettivi da realizzare. Il Segretario titolare della sede non è soggetto a timbratura e i suoi spostamenti tra il Comune di Pontecurone e le altre sedi verranno, salvo esigenze particolari, prefissati mediante calendario settimanale, in funzione delle esigenze lavorative dei singoli Enti, in modo da ridurre al minimo gli oneri di rimborso delle spese di spostamento a carico degli stessi.

ART. 7 - TRATTAMENTO ECONOMICO

Il trattamento economico ed il rimborso delle spese spettanti al Segretario titolare della segreteria comunale sono disciplinati dalla contrattazione collettiva di riferimento.

Il Comune di Pontecurone, sede della convenzione, assume il compito di anticipare gli oneri stipendiali spettanti al Segretario titolare nonché il versamento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e di quanto altro attiene al servizio convenzionato.

Saranno, invece, ad esclusivo carico dell'Ente che ha conferito l'incarico le retribuzioni, i compensi e le spese per funzioni aggiuntive conferite a norma della vigente disciplina legislativa e contrattuale.

Al Segretario Comunale sarà corrisposto, ai sensi dell'art. 45, comma 2, del CCNL di categoria del 16.5.2001, e alla luce della pronuncia della Corte dei Conti - Sezioni Riunite n. 9/Contr/11, ovvero con diverse quantificazioni stabilite sulla base di eventuali specifiche disposizioni di legge, un'indennità chilometrica pari ad un quinto del costo della benzina verde per ogni chilometro di spostamento tra il Comune di Pontecurone e i Comuni aderenti la convenzione. Tali indennità, sulla base di specifica e documentata richiesta del Segretario Comunale, saranno erogate dai singoli Comuni in base degli accessi effettuati nei diversi Comuni. Il predetto Segretario è autorizzato all'uso del proprio automezzo, con dichiarazione di esonero di responsabilità nei confronti delle Amministrazioni Comunali, per un'economia di spesa e per una maggiore efficienza ed efficacia del servizio, non essendo i Comuni convenzionati collegati da idonei mezzi di trasporto. La distanza chilometrica sarà computata a partire dalla sede del Comune capo convenzione di Pontecurone, seguendo il tracciato viario più breve per accedere agli altri Comuni, comprendendo anche naturalmente il viaggio di ritorno.

Nel caso di missioni svolte nell'interesse di un solo Comune il rimborso sarà corrisposto dall'Ente interessato.

Saranno altresì ripartiti tra i comuni convenzionati, con pari modulazione degli oneri convenzionali di cui al successivo art. 8, le spese per corsi di aggiornamento e riqualificazione professionale, salvo nel caso si tratti di corsi finalizzati e con caratteristiche tipologiche specifiche di ogni singolo Comune.

I diritti di segreteria eventualmente spettanti al Segretario Comunale per l'attività di rogito di cui all'art. 10 c. 2-bis della L. 114/2014 saranno ripartiti e liquidati da ogni singolo Comune trimestralmente.

Annualmente i comuni convenzionati dovranno procedere alla verifica cumulativa degli atti di rogito, nell'intesa che i medesimi non dovranno superare globalmente la percentuale di 1/5 dello stipendio in godimento ai sensi di legge.

Nel caso di raggiungimento o superamento del tetto massimo liquidabile, con la sommatoria dei diritti dei comuni convenzionati, occorrerà procedere alla rideterminazione della cifra liquidabile con restituzione della somma percepita in eccedenza da parte del segretario comunale. Nel computo della rideterminazione si dovrà tener conto delle percentuali di compartecipazione delle amministrazioni comunali convenzionate alle spese per la retribuzione del segretario, così come stabilito dal presente articolo.

Atteso che il servizio sarà reso in più comuni e quindi in sedi diverse anche in orario pomeridiano, al Segretario Comunale è riconosciuto il servizio sostitutivo della mensa, secondo quanto previsto dagli artt. 50 e 51 del CCNL ripartito nelle percentuali previste dei costi di convenzione.

I Comuni convenzionati con il presente atto s'impegnano ad una corretta gestione del servizio di segreteria ed a mantenere i rapporti di lealtà e di reciproca collaborazione per l'ottimizzazione della funzione del Segretario Comunale titolare della convenzione.

ART. 8 - ONERI FINANZIARI - OBBLIGHI - GARANZIE

Tutte le spese concernenti l'Ufficio di Segreteria, fatte salve quelle di esclusivo interesse di un singolo comune, e quelle di viaggio, saranno ripartite come segue:

- a) 40% a carico del Comune di Pontecurone;
- b) 60% a carico del Comune di Cassano Spinola

Ogni trimestre il Comune di Pontecurone comunicherà al Comune di Cassano Spinola il rendiconto e la ripartizione delle spese sostenute nel trimestre precedente. I Comuni compartecipi, provvederanno al rimborso del saldo della quota a suo carico entro i trenta giorni successivi. Sui ritardati pagamenti sono dovuti gli interessi legali.

ART. 9 – SOSTITUZIONE DEL SEGRETARIO TITOLARE DELLA SEDE CONVENZIONATA

In caso di vacanza, assenza o impedimento del Segretario titolare della sede convenzionata, le funzioni di Segretario della convenzione saranno assunte da altro Segretario comunale incaricato dalla Prefettura U.T.G. Ex-Agenzia per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, sezione regionale Piemonte. Per il periodo di reggenza o supplenza, al segretario incaricato di cui al precedente comma, spetta un compenso aggiuntivo in misura pari al 25% della retribuzione complessiva in godimento, di cui al C.C.I.R. del 26.06.2009. Il predetto compenso e le altre spese relative ai giorni di effettiva supplenza, è ripartito tra i comuni convenzionati con pari modulazione degli oneri convenzionali di cui all'art. 8.

ART. 10 – FORME DI CONSULTAZIONE

Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici da tenersi almeno una volta all'anno tra i rispettivi Sindaci che opereranno, in accordo con il Segretario Comunale, al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di Segreteria Comunale e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

ART. 11 – MODIFICHE ALLA CONVENZIONE – RINVIO A NORME

Qualsiasi modifica alla presente Convenzione dovrà essere approvata dai Consigli Comunali dei Comuni convenzionati.

Per quanto non previsto nella presente Convenzione, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia e alla normativa contrattuale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Comune di PONTECURONE _____

Comune di CASSANO SPINOLA _____